MISURE URGENTI PER IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 6 gennaio 2023, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale
Estremi	Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2
Capo	II — Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-impianti-di-interesse-strategico-nazionale/art-9-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it